

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l'anno contingente 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2019/2145 ⁽²⁾, il Consiglio ha approvato, a nome dell'Unione, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»).
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione ⁽³⁾ reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina.
- (3) Conformemente all'accordo, l'Unione deve aumentare di 50 000 tonnellate il contingente tariffario per le carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate e per le altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie *Gallus domesticus*, con codici NC corrispondenti al numero d'ordine 09.4273 stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per tener conto dei quantitativi del contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell'accordo.
- (5) L'accordo entrerà in vigore il 1° febbraio 2020. Per l'anno contingente 2020 i quantitativi supplementari di prodotti a base di carni di pollame per il contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell'accordo devono essere calcolati proporzionalmente, tenendo conto della data di entrata in vigore dell'accordo. A decorrere dal periodo contingente che ha inizio il 1° gennaio 2021 dovrebbe essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi annui di prodotti a base di carne di pollame previsti dall'accordo.
- (6) Il quantitativo supplementare del contingente per i prodotti a base di carne di pollame assegnato all'Ucraina in forza dell'accordo dovrebbe essere messo a disposizione dal 1° febbraio 2020, data di entrata in vigore dell'accordo. A norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il contingente di prodotti a base di carne di pollame assegnato all'Ucraina è gestito su base trimestrale.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 41).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).

- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascun trimestre. Pertanto, per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 il periodo di presentazione delle domande sarà già scaduto alla data di entrata in vigore dell'accordo. Occorre dunque fissare, per i primi sette giorni del febbraio 2020, un periodo supplementare di presentazione delle domande di diritti d'importazione corrispondenti al quantitativo supplementare del contingente assegnato nell'ambito dell'accordo per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020.
- (8) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, nel presentare la prima domanda per un dato anno contingente, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 (in seguito «il quantitativo di riferimento»), a norma delle disposizioni doganali pertinenti; tale dimostrazione si riferisce al periodo di 12 mesi che si è concluso un mese prima della loro prima domanda. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la dimostrazione delle importazioni precedenti sarà stata già presentata dai richiedenti che hanno presentato domande di diritti di importazione nel dicembre 2019 per un quarto del quantitativo iniziale di 19 200 tonnellate messo a disposizione nel dicembre 2019. Tuttavia, il quantitativo annuo per l'anno contingente 2020 previsto dall'accordo è di 65 033 tonnellate. Sussiste pertanto il rischio che la dimostrazione delle importazioni precedenti presentata dai richiedenti di diritti d'importazione nel dicembre 2019 non tenga conto dell'aumento dei quantitativi contingenti previsto dall'accordo. È quindi opportuno aprire, per i richiedenti che hanno dimostrato importazioni precedenti nel dicembre 2019, un periodo supplementare per presentare la dimostrazione aggiuntiva delle importazioni precedenti.
- (9) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il quantitativo totale di prodotti oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata in uno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento di esecuzione non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Al fine di applicare un quadro coerente al periodo supplementare per presentare domande aperte dal presente regolamento, tale limite dovrebbe applicarsi anche al periodo supplementare per presentare domanda di diritti di importazione corrispondente al quantitativo supplementare del contingente nell'ambito dell'accordo per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla data di entrata in vigore dell'accordo. È pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l'anno contingente 2020

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d'ordine 09.4273 stabilito nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 è messo a disposizione il quantitativo supplementare di 8 333 tonnellate.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d'ordine 09.4273 stabilito nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 le domande di diritti d'importazione riguardanti il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 sono presentate entro i primi sette giorni del febbraio 2020.
3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, i richiedenti che hanno presentato domanda di diritti d'importazione nel dicembre 2019 possono presentare una dimostrazione supplementare del quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 importato da essi o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti nel periodo dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019 compreso. La dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti è presentata entro i primi sette giorni del febbraio 2020.

*Articolo 3***Domande di diritti d'importazione presentate nel febbraio 2020**

Il quantitativo totale di prodotti oggetto della domanda di diritti d'importazione presentata nel febbraio 2020 in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Per i richiedenti che hanno presentato la dimostrazione supplementare a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, il quantitativo di riferimento è determinato tenendo conto di detta dimostrazione.

*Articolo 4***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione	Periodo d'importazione	Quantitativo in tonnellate (peso netto)	Dazio applicabile (EUR/t)
09.4273	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99	Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	anno 2020 dal 2021	65 033 70 000	0

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione	Periodo d'importazione	Quantitativo in tonnellate (peso netto)	Dazio applicabile (EUR/t)
	0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex-020760 21 ⁽¹⁾ 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21				
09.4274	0207 12	Carni e frattaglie commestibili di volatili, intere, congelate		20 000	0

⁽¹⁾ Metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati.